

DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 27 settembre 2022, n. 152

Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2010/75/UE

**Area 3 - Pianificazione territoriale e della navigazione
Edilizia – Ambiente
Servizio Inquinamento e Rifiuti, SIN – AIA**

DIRIGENTE

Ing. Alessandro Gatti



CONTENUTI DELL'EVENTO

PROVINCIA DI MANTOVA (Autorità competente per l'istruttoria)

Ing. Alessandro Gatti

- INTRODUZIONE ALL'EVENTO

Dott. GIAMPAOLO GALEAZZI

- CONTENUTI DELL'EVENTO
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO

ING. NORA PINI

- INQUADRAMENTO NORMATIVO
- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
- CONTENUTI DELL'ISTANZA

GEOL. MARIA GRAZIA SCIARAPPA

CONTENUTI DEL D.M. 152/2022 ad oggi vigente

DIPL. ING. MICHELE BARALDI

- CASISTICHE DI APPLICAZIONE
- DUBBI INTERPRETATIVI

ARPA

- ILLUSTRAZIONE ATTIVITA' AGENZIA NELLE PROCEDURE CASO PER CASO

EoW inerti da rifiuti C&D adeguamento della autorizzazioni al DM 152/2022



DESCRIZIONE DEL PROGETTO



- la Provincia ha il compito di verificare se la Ditta che svolge l'attività è in possesso dei nuovi requisiti previsti dal Decreto Ministeriale, in taluni casi acquisendo specifico parere obbligatorio e vincolante di ARPA (tipologie di attività ricadenti nel “*caso per caso*”)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Attualmente in provincia di Mantova risultano presenti n. 32 impianti di tale tipologia autorizzati

→ rilevante aggravio per gli Uffici e le Imprese: al fine di mitigarne almeno parzialmente gli effetti, è stato pensato questo intervento sui soggetti tenuti a presentare le istanze, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle istanze che perverranno. L'eventuale esito positivo dell'intervento, che si potrà misurare in termini di minori esigenze di integrazioni delle istanze e conseguente riduzione dei tempi istruttori, andrà a vantaggio sia degli Uffici sia delle imprese.

Il **progetto** prevede di **uniformare la documentazione minima da presentare** in sede di istanza, allo scopo di coadiuvare le Ditte e permettere una più agevole istruttoria che consenta alle stesse di continuare ad operare.

L'incontro è realizzato con il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria (ANCE, API, UPA, Confindustria) e di ARPA.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Ing. Nora Pini

- **direttiva n. 2008/98/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e, in particolare, l'articolo 11 (Riutilizzo e riciclaggio), comma 1:

«*Gli Stati membri adottano le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare favorendo la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.*»

e, in particolare, l'articolo 6 (Cessazione della qualifica di rifiuto), comma 1:

«*Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell'articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:*

- a) *la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;*
- b) *esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) *la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) *l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*»

Si specifica che **esiste un mercato per l'aggregato recuperato** in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della materia prima naturale, e possiede un effettivo valore economico, che **sussistono scopi specifici** per i quali tale sostanza è utilizzabile, nel **rispetto dei criteri** di cui alla normativa per il recupero dei rifiuti inerti, e che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

- **articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** e, in particolare, il comma 2, secondo e terzo periodo

«*I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.*»

INQUADRAMENTO NORMATIVO

- **nuovo Decreto Ministeriale 27 settembre 2022, n. 152,**

-articolo 3: «*i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.*»

-articolo 4: «*L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2*»

TERMINI TEMPORALI per l'adeguamento delle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di recupero inerti da costruzione e demolizione ai criteri End of Waste

DECRETO 27 settembre 2022, n. 152 in vigore dal **4 novembre 2022**:

- **All'articolo 7 comma 1** si disponeva che il Ministero potesse **revisionare i criteri** per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti (di cui all'articolo 2 del Decreto-Regolamento) **entro 180 giorni** dall'entrata in vigore del Decreto (avvenuta il 4 novembre 2022).
- **All'articolo 8 comma 1** il Regolamento concedeva **ulteriori 180 giorni** dall'entrata in vigore del Decreto, per l'adempimento dell'obbligo del Produttore di rifiuti di presentare all'autorità competente **un aggiornamento della comunicazione** che riportasse la quantità massima recuperabile, o **un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione** (concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del Codice Ambiente -decreto legislativo n. 152 del 2006).

->I due termini **avevano scadenza il 3 maggio 2023.**

INQUADRAMENTO NORMATIVO

PROROGHE DEI TERMINI TEMPORALI per l'adeguamento delle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di recupero inerti da costruzione e demolizione ai criteri End of Waste

Il **Decreto Milleproroghe 2022** (DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14) aveva disposto **all'art.11 comma 8-undecies** una prima proroga di sei mesi sia per il termine dell'articolo 7 che dell'articolo 8 del Decreto, pertanto:

- sia **il termine di 180 giorni fissato dall'articolo 7**, per il completamento del monitoraggio e per la valutazione da parte del Ministero dell'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale,
 - sia **il termine di 180 giorni fissato dall'articolo 8**, per gli adempimenti previsti dalla norma da parte dei produttori;
- >Pertanto, il Decreto Milleproroghe 2022 **aveva prorogato al 4 maggio 2024** entrambi i termini.

Il **Decreto Milleproroghe 2023** (DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215 in vigore dal 31 dicembre 2023) **rinvia al 4 novembre 2024** il solo adempimento del Produttore, di cui all'art.8 (la comunicazione del produttore) o l'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione, pertanto:

- il termine per il completamento del monitoraggio e per la valutazione di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione **scatta al 4 maggio 2024**;
- il termine per gli adempimenti del produttore scadono il **4 novembre 2024**.

Quest'ultima proroga è legata alla presentazione, in Commissione Europea, della versione aggiornata del Decreto 152/2022 (ad oggi vigente).

Si ricorda in fine che:

- nelle more dell'adeguamento, i gestori degli impianti possono continuare ad operare in funzione delle indicazioni contenute nelle autorizzazioni in essere;
- quando entrerà in vigore il nuovo provvedimento occorrerà fare riferimento ai termini in esso contenuti ai fini dell'aggiornamento dei titoli autorizzatori.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

A seguito dell'incontro del "Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti" del giorno 24/01/2023 si è fissato l'orientamento che le Province della Regione Lombardia intendono adottare per le istanze di adeguamento al DM 152/2022, in particolare Regione Lombardia emanerà un'apposita circolare esplicativa di quanto sotto:

- se l'istanza presentata dalla ditta proponente prevede modifiche necessarie per l'adeguamento al DM 152/2022 o altre modifiche sia sostanziali che non, l'istanza dovrà seguire l'iter previsto dalla Dgr 4174 del 30/12/2020, per tanto sarà necessario l'utilizzo del Portale Procedimenti di Regione Lombardia;
- se la ditta è intestataria di un'autorizzazione già conforme al DM 152/2022 e il proponente dichiara di esercitare nel rispetto di quest'ultimo, sarà sufficiente inviare la documentazione a mezzo PEC.

condizioni: le condizioni rispetto alla documentazione da presentare sono vincolate dalla normativa vigente e il mancato rispetto dei contenuti minimi sarà oggetto di respingimento/archiviazione della pratica. La documentazione ulteriore da presentare in base alla singola tipologia di impianto e alle singole necessità verrà concordata con ciascuna Ditta con eventuale richiesta di completamento documentale o integrazioni, nelle tempistiche indicate.

Tempistiche del procedimento (Dds 6907/2011) :

- 90 gg salvo un'interruzione per integrazioni (varianti non sostanziali)
- 150 gg salvo un'interruzione per integrazioni (nuova autorizzazione e variante sostanziale)

D.M. n. 152/2022

(GU n.246 del 20-10-2022) Vigente al: 4-11-2022

Geol. Maria Grazia Sciarappa

- all'**art. 1 "Oggetto e finalità"**, comma 1, il nuovo regolamento "stabilisce i **criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.**";
- all'**art.2**, ai fini del nuovo regolamento, si applicano le **definizioni** di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- all'**art. 3 "Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto"** si recepisce che "i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale [...] cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.";
- all'**art. 4 "Scopi specifici di utilizzabilità"** si afferma che "L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2.";

D.M. n. 152/2022

(GU n.246 del 20-10-2022) Vigente al: 4-11-2022

– all’art. 5 “Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni” si specifica che:

1. [...] Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 3) [...] redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto** e inviata “all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.
3. Il produttore di aggregato recuperato **conserva**, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, **copia della dichiarazione** di cui al comma 2, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.
4. Ai fini della prova della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato **conserva per cinque anni**, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, **un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.** .

D.M. n. 152/2022

(GU n.246 del 20-10-2022) Vigente al: 4-11-2022

– All'art.6 “Sistema di gestione” si afferma che:

1. Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all'Allegato 1, del piano di campionamento e dell'automonitoraggio.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS), e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

– All'art.7 “Monitoraggio” si dice che entro centottanta giorni (ovvero entro la data del 03/05/2023) dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (avvenuta il 04/11/2022), “acquisiti i dati di monitoraggio relative all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero della transizione ecologica valuta l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.” .

IN ATTO

D.M. n. 152/2022

(GU n.246 del 20-10-2022) Vigente al: 4-11-2022

– All'art.8 “Norme transitorie e finali” si specifica che:

“1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, **entro centottanta** giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa (AU art.208) ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2.

2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.

3. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente regolamento.”

D.M. n. 152/2022

(GU n.246 del 20-10-2022) Vigente al: 4-11-2022

- Il DM di cui si tratta comprende tre allegati:

ALLEGATO 1 (art.3)

CRITERI DI CONFORMITA' DELL'AGGREGATO

- a) Rifiuti ammissibili
- b) Verifiche sui rifiuti in ingresso
- c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore
- d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato (Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite, Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite)
- e) Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato (Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione CE)

ALLEGATO 2 (art.4)

SCOPI SPECIFICI PER L'UTILIZZO DELL'AGGREGATO RECUPERATO

Tabella 5- Norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato

ALLEGATO 3 (art. 5)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DEL PRODUTTORE DI AGGREGATO RECUPERATO SUL RISPETTO DEI CRITERI DI CUI ALL'ART. 3

- Si riporta di seguito un estratto delle parti salienti contenute negli Allegati sopra citati:

D.M. n. 152/2022 (GU n.246 del 20-10-2022) Vigente al: 4-11-2022

CRITERI DI CONFORMITA' DELL'AGGREGATO DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.M. dai quali si evince la documentazione necessaria da presentare:

- **Rifiuti ammissibili:**
- rifiuti inerti non pericolosi (non sono ammessi rifiuti da attività di costruzione e demolizione abbandonati o sotterrati)



DALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DI DEMOLIZIONE	
SI	NO
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	
170101 Cemento	
170102 Mattoni	17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti sostanze pericolose
170103 Mattonelle e ceramiche	
170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	
170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	– 17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone – 17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio	
170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503	– 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose – 17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose – 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 – 17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	
17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	
170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	– 17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio – 17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB – 17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

provincia di mantova



D.M. n. 152/2022
(GU n.246 del 20-10-2022)
Vigente al: 4-11-2022

CRITERI DI CONFORMITA' DELL'AGGREGATO DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.M. dai quali si evince la documentazione necessaria da presentare:

- **Rifiuti ammissibili:**
- rifiuti inerti non pericolosi (non sono ammessi rifiuti da attività di costruzione e demolizione abbandonati o sotterrati)



DI ORIGINE MINERALE	
SI	NO
01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	
010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	- 01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose , prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
010409 Scarti di sabbia e argilla	- 01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	- 01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	- 01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	
101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	- 10 12 03 polveri e particolato - 10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso	- 10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose e - 10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	- 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 - 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti - 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
Tutti gli altri rifiuti delle famiglie	
101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	- 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
120117 Residui di materiale di sabbatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto	- 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce)	- 19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti


D.M. n. 152/2022

(GU n.246 del 20-10-2022) Vigente al: 4-11-2022

CRITERI DI CONFORMITA' DELL'AGGREGATO DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.M. dai quali si evince la documentazione necessaria da presentare:

Verifiche sui rifiuti in ingresso

- esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso e controllo visivo eseguito da personale con formazione e aggiornamento almeno biennale che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo e che, qualora se ne ravveda la necessità, predisponga controlli supplementari.



D.M. n. 152/2022

(GU n.246 del 20-10-2022) Vigente al: 4-11-2022

CRITERI DI CONFORMITA' DELL'AGGREGATO DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.M.

dai quali si evince la documentazione necessaria da presentare:

Tipologia di processo di trattamento e recupero:


fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali, a mero titolo esemplificativo:

- la macinazione,
- la vagliatura,
- la selezione granulometrica,
- la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate

Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato:

- Rispetto, per ogni lotto, dei parametri di cui alla Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite ed esecuzione del test di cessione per il rispetto dei limiti riportati in Tabella 3 (ad esclusione di quelli destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alla Norma UNI EN 12620 con classe di resistenza Rck/leq \geq 15 MPa) secondo l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2
- Le Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato sono riportate in Tabella 4

Il rispetto dei criteri sarà attestato dal produttore del materiale recuperato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del dpr n. 445/2000 (allegato 3 al decreto) da inviare all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, territorialmente competente. Tale dichiarazione dovrà essere conservata per 5 anni, ad eccezione delle aziende con certificazione ambientale EMAS o ISO 14001. Essa riguarderà ogni singolo lotto di aggregato recuperato, cioè un quantitativo non superiore a 3.000 metri cubi (in stoccaggio per massimo 6 mesi).



D.M. n. 152/2022

(GU n.246 del 20-10-2022) Vigente al: 4-11-2022

SCOPI SPECIFICI PER L'UTILIZZO DELL'AGGREGATO RECUPERATO DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DEL D.M. dai quali si evince la documentazione necessaria da presentare:

Utilizzi previsti (norme tecniche di riferimento di cui alla Tabella 5):

- a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- b) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- e) la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

CONTENUTI DELL'ISTANZA

IN BASE AI CRITERI DETTATI DAL D.M.

Ing. Nora Pini

- La domanda in formato adeguato: nel caso di modifica è prevista mediante la compilazione della **piattaforma "Procedimenti"** di Regione Lombardia, nel caso di solo adeguamento al DM152/22 è necessario utilizzare il format che Regione Lombardia allegnerà alla propria circolare esplicativa sulle modalità di presentazione delle istanze di adeguamento normativo al DM 152/22
- Dichiarazione di **conservazione del campione di aggregato**, per ciascun lotto recuperato, per la durata di 5 anni (art.5 del DM 152/22), in conformità alla norma UNI 10802
- **Certificazione** del sistema di gestione della qualità applicato secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un'organizzazione accreditata (art.6 del DM 152/22)
- Eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (sistema comunitario di ecogestione e audit denominato EMAS)

CONTENUTI DELL'ISTANZA IN BASE AI CRITERI DETTATI DAL D.M.

•**Relazione tecnica** contenente:

- Elenco delle modifiche/adequamenti apportati rispetto allo stato autorizzato
- Elenco dei codici rifiuti in ingresso, quantità di rifiuto annuale da trattare (capacità massima), quantità, dimensioni e tracciabilità di ciascun lotto (garantendo che non vengano miscelati tramite adeguata separazione) e tipologia di recupero prevista ([in base ai criteri del punto 1](#))
- Protocollo operativo di accettazione rifiuti in ingresso comprensivo di idonea area di accettazione dei rifiuti in ingresso, piano di campionamento e di automonitoraggio ([in base ai criteri del punto 2](#)), di gestione, tracciabilità e rendicontazione delle non conformità riscontrate. Se la ditta è in possesso dell'iscrizione EMAS o della certificazione ISO 14001, tale procedura è già integrata nel Sistema di gestione ambientale. Nel caso in cui la ditta abbia EER a specchio dovrà prevedere un'area di accettazione e verifica di tali codici.
- Nel caso in cui la ditta faccia EoW, descrivere il processo di trattamento rifiuti considerando la gestione per lotti (definire quantità massima del lotto, l'area di verifica della cessazione della qualifica di rifiuto, l'area di deposito del materiale recuperato, il tempo dopo cui il materiale EoW torna ad essere rifiuto, il tempo di tenuta del campione e la tipologia di DDS che la ditta genererà per ogni lotto)

CONTENUTI DELL'ISTANZA IN BASE AI CRITERI DETTATI DAL D.M.

- Descrizione della tipologia di trattamento e recupero, con individuazione dei macchinari utilizzati tramite l'indicazione della capacità oraria (scheda tecnica) e numero di targa/matricola, compatibilmente alla quantità di rifiuto da trattare in un anno ([in base ai criteri del punto 3](#))
 - Elenco degli analiti che verranno ricercati per la verifica della qualità dell'aggregato ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e normative di riferimento per la certificazione CE ([in base ai criteri del punto 4](#))
 - Scopi per i quali è previsto l'utilizzo dell'aggregato recuperato ([in base al punto 5](#))
 - Planimetria riportante la tabella dei CER in ingresso e aree individuate, ben distinte, con relative quantità (in mc e ton) e dimensioni: area di accettazione rifiuti in ingresso, area di verifica degli EER a specchio, area rifiuti non conformi, area di messa in riserva in ingresso, area di messa in riserva in uscita dei rifiuti decadenti dall'attività, area di verifica della cessazione di qualifica di rifiuto e area per il materiale certificato.
- Si specifica che per i rifiuti decadenti dall'attività di recupero (19.12.xx), devono esserne specificate le tipologie merceologiche. Le aree vanno indicate e descritte (in termini di m2, mc e ton) in Relazione Tecnica ed in planimetria (la quale prevede una tabella riassuntiva e una rappresentazione grafica delle aree)

ULTERIORI DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELL'ISTRUTTORIA

- **Criteri localizzativi** - Delibera di Giunta regionale n. 6408 del 23/05/2022 si aggiornano le norme tecniche di attuazione del Programma Regionale Gestione Rifiuti (PRGR)

Ai soli fini dell'applicazione dei presenti "criteri", occorre fare riferimento alle seguenti definizioni e presupposti:

Nuovo impianto:

- nuove attività di trattamento rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di un impianto in un'area non edificata;
- nuove attività di trattamento rifiuti da avviarsi all'interno di preesistenti edifici e infrastrutture quindi in un'area già edificata.

Modifica degli impianti esistenti:

- la modifica dell'autorizzazione esistente che implica consumo di suolo;
- la modifica dell'attività di gestione dei rifiuti preesistente, che origina una nuova "tipologia impiantistica" (es. da selezione e cernita a compostaggio, da solo stoccaggio ad impianto di trattamento, da recupero metalli a trattamento rifiuti liquidi, da recupero rifiuti da costruzione e demolizione a inertizzazione rifiuti pericolosi, da digestione anaerobica ad autodemolizione, etc...);
- la modifica che comporta l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia impiantistica esistente.

I Criteri previsti sono tre:

- **ESCLUDENTE:** esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti;
- **PENALIZZANTE:** non esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti, in ogni caso devono essere preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni/pareri. Il criterio implica una particolare attenzione nella realizzazione delle opere, in virtù delle sensibilità ambientali/paesaggistiche che hanno generato l'indicazione; l'ente competente autorizza solo a fronte di adeguate misure di mitigazione e compensazione e/o di piani di monitoraggio specifici;
- **PREFERENZIALE:** esprime, sulla base di informazioni e/o di considerazioni aggiuntive di natura logistico/economica/strategica, la preferenzialità del sito.

ULTERIORI DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELL'ISTRUTTORIA

• Criteri localizzativi

14.6.2 Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

14.6.3 Criteri escludenti per le sole scariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a scarica esistenti

14.6.4 Criteri escludenti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica agli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)

14.6.5 Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

14.6.6 Criteri penalizzanti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica degli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)

14.6.2 Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

Uso del suolo		Riferimento/Fonte
Oggetto	Dettaglio	
<p>Categorie agricole</p>	<p>Aree interessate da trufeti, fruti minori, colture orticole di pregio (SP, vigneti, oliveti, casaginati da frutto e risale.</p>	<p>"Destinazione d'uso dei Suoli Agricoli e forestali" (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema Informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal "Geoportale" di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all'istanza (tassa la presenza in uno dei 5 anni). Dovrà essere inoltre verificata da un'adeguata documentazione fotografica da allegare all'istanza, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza.</p>
<p>Area di salvaguardia delle opere di captazione delle acque minerali e consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse (art. 94 D.lgs. n. 152/06, art. 42 L. 26/2003) e area di salvaguardia opere di captazione delle acque minerali disciplinate dalla l.r. n. 44/80</p>	<p>Tutela delle risorse idriche Zona di tutela assoluta - area immediatamente esterna alla captazione/deviazione con un'estensione di 10 metri di raggio dalla stessa Zona di isopetto - area esterna alla captazione/deviazione individuata con un raggio di 200 metri di raggio dalla stessa o come individuata nello strumento urbanistico (nelle more della definizione, vanno considerati 200 m). Uguale tutela è prevista anche per le acque minerali. Fonte: art.16 del d.m. art. 95, lettera f) del</p>	<p>Plani di Governo del Territorio (P.G.T.), Plani di Archeo, Terrificati (Ormai del Servizio Idrico Integrato)</p>

14.6.5 Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

Uso del suolo		Mitigazioni e Compensazioni
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
<p>Superfici interessate da boschi, foreste o selve o da aree ad assai assimilabili delimitate dal PIF. Nelle more dell'approvazione o alla scadenza dei Plani di indirizzo forestale, le superfici determinate ai sensi dell'art. 42, comma 1 e 2 della l.r. 31/2008 (art. 42 e 45 della L. 31/08) I boschi sono sottoposti anche a tutela paesaggistica, anche se danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rinverdimento (art. 142 del D.lgs.42/2004)</p>	<p>Sono vietati gli interventi di trasformazione del bosco non autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dalle province/Città metropolitane, dalle comunità montane e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di competenza. In assenza o scadenza del PIF (strumento che individua la trasformazione) è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto non autorizzata che può essere concessa, per opere di pubblica utilità (art. 43). L'autorizzazione per la trasformazione del bosco è coordinata all'autorizzazione paesaggistica (art. 146 del d.lgs. 42/2004).</p>	<p>Le trasformazioni del bosco autorizzate comportano interventi compensativi a carico dei richiedenti, specificati nell'art. 43 della L.r. 31/08, definiti dai PIF o dagli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione e per territorio di competenza</p> <p>PIF (Province/Città metropolitana e Comunità Montana) Livello informativo relativo alla "Destinazione d'uso dei Suoli Agricoli e forestali" DUSAF (Geoportale di Regione Lombardia), Plani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>

ULTERIORI DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELL'ISTRUTTORIA

- **oneri istruttori** (ai sensi della d.g.r. 7/8882 /2002) e n.2 marche da bollo dell'importo di 16 euro ciascuna (nel versamento va indicato il procedimento soggetto agli oneri e il versamento delle marche)
- eventuale **autodichiarazione del recupero entro 6 mesi** dei rifiuti in ingresso ed eventuale autodichiarazione di verifica di **cessazione della qualifica di rifiuto entro 6 mesi**
- **Autodichiarazione attestante la presenza/assenza dei vincoli ambientali e idrologici** (mediante Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) riguardanti:
 - vincoli paesaggistici ed ambientali (d.lgs. 42/04);
 - vincolo idrogeologico (r.d.l. 3267/23 e successive integrazioni);
 - vincolo fasce fluviali P.A.I. (d.p.c.m. 24 maggio 2001) e P.G.R.A. Direttiva Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE e decreto attuativo D.Lgs. 49/2010);
 - zona di salvaguardia punti di captazione acque destinate al consumo umano (d.P.R. 236/88 e successive modifiche, d.lgs. n. 258 del 2000 e d.lgs. n. 152 del 2006).”
- indicare i procedimenti ambientali a cui l'impianto deve essere sottoposto: **Nulla Osta Beni Ambientali** (se la modifica prevede impatti paesaggistici è necessario avanzare la domanda di valutazione paesaggistica all'ufficio Pianificazione della Provincia di Mantova), **Verifica di assoggettabilità alla Via** (se la modifica rientra tra i casi in cui è necessaria la Verifica di assoggettabilità alla VIA contestualmente la ditta deve presentare sul portale SILVIA opportuna domanda), **Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza**, ecc;

ULTERIORI DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELL'ISTRUTTORIA

- se previsto dalla modifica descrivere dettagliatamente le caratteristiche tecniche del sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle **acque reflue** e delle acque meteoriche e di dilavamento con relativo punto di scarico (fognatura, c.i.s., ecc.)
- se previsto dalla modifica illustrare le caratteristiche delle **emissioni** previste, comprese quelle diffuse, i punti di emissione e le soluzioni tecniche adottate al fine di contenerle nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- se previsto dalla modifica presentare la documentazione di previsione di **impatto acustico**, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. 447/95 e dell'art. 5 della L.R. 13/2001, redatta secondo le modalità ed i criteri della DGR n. 7/8313 del 8/3/02;
- documentazione che attesta la **disponibilità dell'area** nel caso in cui vi siano variazioni dell'eventuale contratto d'affitto
- eventuale aggiornamento della **documentazione AI** (CPI, SCIA, PEI, PEE) e planimetria riportante l'impianto di illuminazione, viabilità e videosorveglianza
- eventuale **procura speciale** per il consulente corredata da CI
- **allegato O** «Informazioni per CGR web» aggiornato disponibile sul sito: <https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/public/home.jsf>


Inoltre, a seguito del rilascio di un atto che prevede modifiche in termini quantitativi o di operazioni verrà richiesto l'adeguamento della garanzia finanziaria, la garanzia dovrà essere redatta in conformità all'allegato B della Dgr 19461 del 19/11/2004 oppure dovrà essere presentata opportuna appendice di estensione dell'importo; a corredo della garanzia dovrà essere inviata l'eventuale procura speciale e CI del firmatario da parte della società garante.

ULTERIORI DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELL'ISTRUTTORIA


LA PLANIMETRIA RIFIUTI

contiene:

- Cartiglio dettagliato con nome tavola data di realizzazione/revisione, dati della ditta, dati del tecnico abilitato alla firma e redazione
- Perimetro, aree gestione rifiuti, punti di accesso
- Scala e rosa dei venti con orientazione del Nord
- Tabella con codice identificativo delle aree funzionali, gli EER che si possono depositare in stoccaggio, estensione di ogni area in mq, quantità massima stoccabile in mc e ton e le operazioni che vengono svolte
- Tabella con estensione totale delle aree permeabili e impermeabili
- Legenda dei simboli usati
- Indicazione dei macchinari, punti emissivi in atmosfera e punti di scarico idrico
- Viabilità, illuminazione e video sorveglianza (non obbligatorio)
- Altre informazioni ritenute necessarie



ESEMPIO PLANIMETRIA RIFIUTI corretta



Sito della Provincia di Mantova:

Rifiuti e inquinamento - Autorizzazioni per la realizzazione e gestione degli impianti fissi di recupero e smaltimento rifiuti

Rifiuti e inquinamento - Autorizzazioni per la realizzazione e gestione degli impianti mobili di recupero e smaltimento rifiuti

Rifiuti e inquinamento - Comunicazioni in procedura semplificata per operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi

https://www.provincia.mantova.it/extendedsearch_modul.jsp?area=40&ID_LINK=270&page=13&IDCTX=1284&id_context=1284&COL002=3

https://www.provincia.mantova.it/extendedsearch_modul.jsp?area=40&ID_LINK=270&page=14&IDCTX=1285&id_context=1285&COL002=3

https://www.provincia.mantova.it/extendedsearch_modul.jsp?area=40&ID_LINK=270&page=21&IDCTX=1295&id_context=1295&COL0002=3

Sul sito della Provincia di Mantova si trovano tutte le informazioni e la modulistica:

- Descrizione procedimento
- A chi si rivolge
- Cosa fare
- Costi
- Tempi
- Responsabile del procedimento
- Referente

ALLEGATI

- Normativa di riferimento
- Moduli Ambiente

CASISTICHE DI APPLICAZIONE DEL D.M. 152/2022


Dipl. Ing. Michele Baraldi

Diverse modalità di presentazione dell'istanza da parte della ditta proponente in base al quadro normativo in cui ricade la propria attività.

- **Applicazione del DM 152/2022**

Il DM 152/2022 si applica necessariamente a tutti i casi in cui tutti i codici EER sono quelli del DM e i prodotti e relativi utilizzi sono quelli del DM (coerenza dell'intera filiera: origine, trattamento, verifica, destino).

Regione Lombardia, rilevato che il DM fa riferimento ad una "istanza di adeguamento" senza ulteriori specificazioni e il portale "Procedimenti" ad oggi non contempla tale tipologia di procedimento, emanerà una Circolare, al fine di chiarire le modalità di presentazione delle istanze, come illustrato nello schema.



Regione Lombardia metterà a disposizione un format specifico per l'istanza di adeguamento al D.M.

CASISTICHE DI APPLICAZIONE DEL D.M. 152/2022

- **Applicazione del D.M. 5 Febbraio 1998**

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell'art. 184ter del D.Lgs. 152/2006, continuano ad applicarsi, quanto alle **procedure semplificate** per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

Per tanto, come dettato dal *D.d.s. 23 settembre 2021 – n. 12584: “[...]Laddove siano presenti criteri generali per l’end of waste”, il parere di ARPA non è previsto dalla norma. In particolare, si ritiene che non necessitano dell’espressione del parere ARPA le autorizzazioni il cui processo di recupero sia già individuato e disciplinato dal DM 5/02/98 per quanto riguarda tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e prodotti, nonché per questi stessi casi in cui viene richiesta una modifica alla quantità massima recuperabile, dal momento che il d.lgs. 152/06, nella definizione degli aspetti trattati da ARPA, non prevede una valutazione circa le quantità. [...]”*.

Tali affermazioni sono valide sia per le Procedure Semplificate rilasciate/comunicate ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/06 (anche AUA – D.p.r. 59/2013), sia per le Autorizzazioni Uniche rilasciate ai sensi dell'art.208 del d.lgs. 152/06.

Inoltre, data l'entrata in vigore del DM 152/2022 che contempla i medesimi codici EER del punto 7.1 del DM 5/2/1998, è da intendersi da non più applicarsi il solo punto 7.1 dell'allegato 1 al DM 05/02/1998, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs 152/06 e dell'art. 1, comma 2 del dm 152/2022. Anche per i codici EER compresi nel punto 7.1 del DM 05/02/1998, ma non compresi nel DM 152/22 non è pertanto più possibile applicare la procedura semplificata.

Rimane salva la possibilità di avvalersi della sola operazione R13 di cui al punto 7.1 del D.M. 05/02/1998

CASISTICHE DI APPLICAZIONE DEL D.M. 152/2022

- **Applicazione del “caso per caso”**

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell’art. 184ter del D.Lgs. 152/2006, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, per lo svolgimento di operazioni di recupero, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente (come dettato dal *D.d.s. 23 settembre 2021 – n. 12584*).

Inoltre, nel caso in cui uno o più codici EER non siano contemplati dal DM 152/22 e/o sia previsto un utilizzo diverso da quelli del medesimo DM, è possibile procedere con l’autorizzazione “end of waste caso per caso” per tutta la linea, senza obbligo di separare codici previsti dal DM 152/22 dai codici non previsti.

Mentre, nel caso in cui uno o più codici EER non siano contemplati dal DM 152/22 e/o sia previsto un utilizzo diverso da quelli del medesimo DM, ed in aggiunta, la ditta svolge l’attività su diverse linee produttive oppure se la ditta ha un’unica linea produttiva ma è in grado di tenere separati i flussi in ingresso e uscita di materiali certificato con DM 152/22 e materiali certificati con autorizzazione “caso per caso”, è possibile procedere con l’autorizzazione “end of waste caso per caso” per quota parte dell’attività e autorizzazione ai sensi del DM 152/22 per la restante parte dell’attività.

Dev’essere comunque dimostrata la NON COMMISSIONE DEI FLUSSI di materia in fase di recupero, a monte dell’ottenimento dell’EoW.

dubbi interpretativi ad oggi ancora presenti ??

- Le difficoltà operative per indeterminatazza delle regole sono state affrontate ed hanno trovato parziale risposta al *Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti*, ed in particolare si riportano di seguito i dubbi analizzati:
 - 1) Questioni URGENTI procedurali di competenza provinciale per le procedure in corso
 - Applicabilità delle disposizioni del DM (entrato in vigore il 4/11/2022) alle procedure di parere in corso le cui istanze sono state formulate prima del 4 novembre:
 - si rinvia integralmente al decreto per i CER e gli usi previsti dal DM e quindi si applicano i limiti di cui alle tabelle 2 e 3 ivi indicate?
 - per i CER non indicati in allegato 1, si applica il regime caso per caso rinviando per le regole generali al DM 152/2002 invece che al DM 5/2/98?
 - Qualora per le procedure in corso si opti per l'applicazione delle norme tecniche vigenti al momento dell'istanza, l'Autorità Competente intende verificare le intenzioni dell'istante circa la volontà di integrare l'adeguamento ai sensi del regime transitorio di cui all'articolo 8?
 - 2) Ulteriori chiarimenti circa l'applicazione del DM
 - Per rifiuti non ricompresi nella Tabella 1 o usi specifici diversi di Tabella 5 del DM 152/2022, si applica EOW caso per caso. Per specifiche linee produttive dove sono recuperati esclusivamente rifiuti contemplati nell'allegato 1 il parere di ARPA non è espresso e si rinvia ai disposti del nuovo DM, benché il gestore non abbia fatto richiesta di adeguamento ai sensi dell'articolo 8?
 - Tabella 2 e 3 del DM 152/2022 sostituiscono integralmente il DM 5/2/98? Sono da considerarsi riferimenti tecnici anche per le procedure EoW caso per caso? Se sì, il rinnovo delle autorizzazioni sono da considerarsi adeguate ai sensi dell'articolo 8 anche se il gestore non ne ha fatto richiesta?
 - Se il DM sostituisce integralmente il DM 5/2/98 per i rifiuti da costruzione e demolizione di cui all'allegato 1, per l'adesione a DM si fa riferimento alla disciplina della comunicazione prevista dall'articolo 216?

CASISTICHE DI APPLICAZIONE DEL D.M. 152/2022

- Tabella 2 del DM 152/2022 fissa concentrazioni limite che corrispondono a colonna A:- non si possono più produrre aggregati recuperati da rifiuti inerti conformi a colonna B? difformità con quanto accade per un terreno-sottoprodotto!- quale destino degli inerti con concentrazioni comprese tra tabella A e B?
 - Sono ammissibili rifiuti con EER 170504 provenienti da bonifica? se sì, anche se interessati da contaminazioni > a colonna A? Il DM non dispone circa le caratteristiche di contaminazioni in ingresso, ma solo la colonna A in uscita.
 - Come disciplinare i rifiuti provenienti da siti di bonifica? Per il 170504 il DM non lo fa e per il 191302? Di questi rifiuti si conoscono le concentrazioni dei parametri critici in ingresso e si potrebbe chiedere la caratterizzazione degli stessi per gli EoW in uscita in funzione della destinazione d'uso. Ci sono AC che chiedono separazione rifiuti con concentrazione <tra A, tra A e B per tutte le terre anche se non arrivano da bonifica.
 - Quale è l'ambito di azione ancora vigente della circolare ministeriale 5205/2005?
 - Come viene effettuata l'analisi per il rispetto della Tab.2 del DM 152/2022? Sul tal quale, senza setacciare a 2 cm?
 - Si ritiene che la norma tecnica per il Test di cessione sia UNI EN 1744-3 e metodica di campionamento UNI EN 932-2 piuttosto che UNI 10802 e metodica UNI EN 12457-2
 - Come conciliare il rispetto della gerarchia del rifiuto con la inammissibilità al riciclaggio dei rifiuti abbandonati o sotterrati?
 - La certificazione ISO 9001 diviene un obbligo da prescrivere sempre, anche nel caso per caso? **Nuovi impianti senza ISO 9001?**
- 3) ulteriori chiarimenti
- Modalità di presentazione dell'istanza (portale procedimenti / PEC / SUAP) Regione Lombardia emanerà una circolare che esplicherà le modalità di presentazione delle istanze, rimarrà in sospenso l'implementazione sul Portale Procedimenti di un'apposita sezione per presentare le richieste di adeguamento normativo;
 - Gestione dei Rifiuti da bonifica siti (città metropolitana ha presentato un interpello (istanza di interpello del 14.11.2022, prot. 174315) il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato risposta all'interpello con prot. n.147877 del 25/11/2022)
- 4) Sono fatte salve le verifiche della compatibilità ambientale del progetto in base alla L.R. 5/2010

Area 3 - Pianificazione territoriale e della navigazione
Edilizia – Ambiente
Servizio Inquinamento e Rifiuti, SIN – AIA

Grazie per l'attenzione

